

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

38/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

740/20 Promozione nonostante il deficit formativo: sentenze del Tar

di *Laura Biarella*

L'Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, emanata dal Ministro dell'Istruzione in pieno periodo emergenziale, ha derogato alla disciplina ordinaria in ordine all'ammissione alla classe successiva e alla frequenza minima. Alcuni giudici regionali (TAR Piemonte, n. 533 del 14 settembre, TAR Lazio n. 9780 del 25 settembre), ponendo in evidenza le eccezioni stabilite dall'Ordinanza n. 11, e ribaltando le non ammissioni decise dai Collegi docenti, hanno così disposto l'ammissione degli alunni alle classi successive.

L'ordinanza n. 11/2020

Il Ministro dell'Istruzione, in virtù della delega contenuta nell'art. 1, c. 1 e 2 del d.l. n. 22/2020 (convertito dalla l. n. 41/2020), ha emanato l'ordinanza n. 11 che, con particolare riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, all'art. 3, co. 2 ha stabilito che "Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo".

La frequenza minima ordinaria

La fonte normativa di rango primario cui fa riferimento l'ordinanza in parola, ed alla quale la stessa ha inteso derogare su delega del legislatore, è rappresentata dal d. lgs. n. 62/2017 che, all'art. 5, c. 1, per la scuola secondaria di I grado (all'art. 3, c. 3, per la primaria), ha previsto che "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe".

Le carenze negli apprendimenti secondo la disciplina ordinaria

L'art. 6, c. 2, 3 e 4 dello stesso d.lgs., pure essi richiamati dall'ordinanza n. 11, prevedono ulteriormente che "2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".

A.s. 2019/20: promozione anche in presenza di deficit formativi, ma con 2 eccezioni

In sostanza, l'ordinanza n. 11 del Ministero dell'Istruzione ha disposto un'evidente deroga rispetto all'applicazione degli ordinari parametri utilizzati per la valutazione del rendimento scolastico e

della presenza alle lezioni da parte degli alunni, propendendo per il loro avanzamento alle classi successive anche in presenza di deficit formativi, previa predisposizione da parte del consiglio di classe di un “piano di apprendimento individualizzato”, così come espressamente previsto dai c. 4 e 5 dell’art. 3 e dall’art. 6. Alla tale regola fanno da contraltare due sole eccezioni, contemplate dai c. 7 e 8 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 11:

- al c. 8, in particolare, viene fatta salva la possibilità, per il collegio dei docenti, di emettere provvedimenti di esclusione dagli scrutini ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, venendo in rilievo la facoltà di non ammettere alla classe successiva quegli alunni che hanno tenuto comportamenti particolarmente gravi tanto da essere sanzionati con i provvedimenti disciplinari previsti dal prefato Statuto di cui al d.P.R. n. 249/1998;
- la seconda eccezione è contenuta nel c. 7 dell’art. 3 dell’ordinanza ove si prevede che “Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”.

La mancata o saltuaria frequenza delle lezioni, per poter essere rilevante ai fini della bocciatura, deve essere necessariamente non imputabile a difficoltà connesse con la DAD bensì, soprattutto, deve essere tale da aver impedito al corpo docenti la possibilità di acquisire qualsiasi elemento per la valutazione del discente, con l’ulteriore precisazione che tale condizione deve affondare le sue radici già nel primo quadrimestre, tanto che l’ordinanza n. 11 prevede la sua verbalizzazione già al termine del primo periodo di valutazione.

In altri termini, la mancata o la sporadica partecipazione alle lezioni, per l’a.s. 2019/2020, non può assurgere ad elemento ex se determinante per sfociare in un giudizio di non ammissione alla classe successiva, dovendo essere altresì accompagnata dalle specifiche circostanze evidenziate dalla norma, ossia:

- dal fatto che le assenze abbiano impedito ai docenti di acquisire elementi di valutazione per la formulazione di un giudizio compiuto già nel primo quadrimestre,
- che tale anomalia sia stata opportunamente stigmatizzata nei verbali redatti al termine del primo periodo di valutazione.

La vicenda decisa dal Tar Lazio (sezione III Bis, sentenza 25/09/2020 n. 9780)

I genitori di un alunno avevano impugnato il provvedimento, reso dal collegio docenti, con cui era stata disposta la non ammissione alla II media del proprio figlio, richiamando l’eccezione contemplata al c. 7 dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 11. Tuttavia, nella motivazione del provvedimento contenuta nel verbale di scrutinio finale, emergeva che erano state determinanti per la bocciatura:

- le ore complessive di assenza (pari a 156),
- le lacune formative di base e lo scarso rendimento scolastico dell’alunno che, al termine del primo quadrimestre, aveva riportato 7 insufficienze, dimostrando anche scarsa collaborazione nell’attività di “didattica a distanza” durante la quale avrebbe “lavorato sempre in maniera molto discontinua, superficiale e frammentaria, mostrandosi molto poco interessato alle attività proposte”.

Tale valutazione, appuntata sullo scarso rendimento dell’alunno, secondo il Tar contrasta con la disciplina peculiare emanata nell’ordinanza n. 11, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha individuato, in via tassativa, due sole fattispecie per ricorrere, in via eccezionale, ad un provvedimento di non ammissione alla classe successiva. Più nel dettaglio, nel verbale relativo alla valutazione del I quadrimestre, non è emersa una situazione di mancata o sporadica frequenza delle lezioni che ha privato gli insegnanti degli elementi necessari per procedere alla valutazione dell’alunno. Il giudizio di non ammissione (dietro allo schermo del ricorso formale all’eccezione di

cui all'art. 3, c. 7 dell'ordinanza n. 11), si è poggiato su una valutazione discrezionale del collegio docenti che ha ritenuto non sufficiente la preparazione dell'alunno in vista della sua iscrizione alla II classe della scuola media, pur non essendo una tale valutazione contemplata, per l'a.s. 2019/2020, dalla normativa emergenziale.

Infine, dalla documentazione è emerso non solo, e non tanto, che il numero delle assenze registrate dall'alunno non ha rappresentato un ostacolo per la sua compiuta valutazione, ma che lo stesso non sarebbe neppure anomalo allorquando, ipoteticamente parametrato alla normativa ordinaria, derogata per l'a.s. 2019/20 dall'ordinanza ministeriale n. 11/2020. Ciò nella considerazione che la presenza del ragazzo, al netto delle assenze verbalizzate, non è risultato inferiore rispetto al limite di tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Quindi il Tar, accogliendo il ricorso, ed annullando gli atti, ha imposto, all'Istituto Scolastico, la rivalutazione della posizione dell'alunno.

<https://www.orizzontescuola.it/promozione-nonostante-il-deficit-formativo-sentenze-del-tar/>